



IPSSAR "GIUSEPPE MAFFIOLI"



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414

Sito internet: www.ipssarmaffioli.it

Cod. Fisc.: 81003990264 - Cod. fatt. elettr.: UFXM49

Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N - Serale TVRH010503

PEC: tvrh01000n@pec.istruzione.it

E-mail MIUR: tvrh01000n@istruzione.it

E-mail: posta@ipssarmaffioli.it

SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA

Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)

Tel. e fax: 0423/544165

E-mail: montebelluna@ipssarmaffioli.it



Istituto aderente a Association Européenne
des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme

SEDE ASSOCIATA DI CRESANO DEL GRAPPA

Via San Pio X, 7 - 31017 Crespano del Grappa (TV)

Tel.: 0423/539107 - Fax: 0423/939132

E-mail: crespano@ipssarmaffioli.it

Comunicato N°07
Prot.n. 14477/2019/6.2.p

Castelfranco V.to, 5 settembre 2019

Ai genitori degli studenti delle classi prime
Ai docenti
Al personale ATA
IPSSAR "Maffioli"

OGGETTO: Uscita autonoma degli studenti

Si comunica che sul sito dell'istituto e allegato alla presente nota è reperibile il modulo per l'autorizzazione permanente all'uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni di età, ai sensi dell'art. 19 bis della Legge 172 del 04/12/2017.

Si raccomanda vivamente, qualora lo studente dovesse compiere il 14° anno di età dopo l'11 settembre p.v., di consegnare al personale scolastico (docenti e/o personale di segreteria) il suddetto modulo debitamente compilato entro e non oltre il primo giorno di scuola (11 settembre 2019).

Si rammenta quanto già esplicitato in Collegio Docenti, ossia che l'insegnante dell'ultima ora di lezione dovrà accompagnare lo studente di età inferiore ai 14 anni all'uscita e, laddove non sia autorizzato il rientro autonomo, a consegnare l'allievo esclusivamente a un genitore o a maggiorenni delegati.

La mancata consegna dell'autorizzazione non consentirà allo studente l'uscita autonoma ed i genitori (o chi esercita la patria potestà) dovranno provvedere a ritirare personalmente lo studente al termine delle lezioni.

L'Ufficio Scolastico avrà cura di predisporre un elenco degli studenti di cui sopra per ciascuna classe, da consegnare ai docenti interessati, che specifichi gli studenti autorizzati e quelli non autorizzati all'uscita autonoma.

Certi della collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Ing. Ezio Toffano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993

AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA
PER STUDENTI DI ETÀ INFERIORE AI 14 ANNI

Al Dirigente Scolastico
dell'IPSSAR "Maffioli"
Castelfranco V.to

Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola.

Noi sottoscritti _____, nato a _____ (____),
il ____/____/____, residente a _____ (____),
e _____, nata a _____ (____),
il ____/____/____, residente a _____ (____),
genitori / tutori / affidatari dello studente _____ iscritto per l'a.s.
2019/20 alla classe prima dell'IPSSAR "Maffioli" di Castelfranco V.to,
ai sensi della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017. Art. 19.bis

AUTORIZZIAMO

nostro/a figlio/a all'uscita autonoma al termine dell'orario delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, tenuto presente:

- che il/la proprio/a figlio/a, pur minore di 14 anni, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
- che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/ a;
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
- che comunque il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto sarà controllato anche tramite cellulare.

Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui sopra.

Luogo, data e firme di entrambi i genitori:

Visto del Dirigente Scolastico:

In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all'art 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La nuova norma sopra citata attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni*, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. ***L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.***

Appare opportuno chiarire, che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico, l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un *processo volto alla sua autoresponsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- a) **età del minore:** nel caso degli iscritti al Liceo è comunque prossima al quattordicesimo anno d'età;
- b) **grado di autonomia del minore:** maturità psico fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- c) **specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Il personale scolastico, *anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata*, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.